

Circ. n. 56

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI TEOLO "Francesca Lazzarini"

Via XXV Aprile, 11 - Bresseo tel. 049/9900151- fax 049/9903064 - C.F. 80026140287
e-mail: pdic86800x@istruzione.it pec: pdic86800x@pec.istruzione.it
Sito Web: www.icteolo.gov.it - Codice Meccanografico PDIC86800X

ISTITUTO CO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE-TEOLO
Prot. 0004084 del 14/12/2018

04 (Uscita)

Ai genitori degli alunni Classi terze – Scuola Secondaria 1° grado

OGG.: Iscrizione alla classe prima della Scuola Secondaria di 2° grado per l'a.s. 2019/2020

Si informano i genitori che l'iscrizione del proprio figlio alla classe 1[^] della Scuola Secondaria 2[°] grado per l'a.s. 2019/2020, potrà essere effettuata

dal 07 GENNAIO al 31 GENNAIO 2019.

L'iscrizione dovrà essere fatta <u>esclusivamente on-line</u> seguendo la procedura informatica disponibile nel portale del MIUR.

I genitori, per effettuare l'iscrizione on line:

- si registrano sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, inserendo i propri dati, seguendo le indicazioni presenti, oppure utilizzano le credenziali relative all'identità digitale (SPID)
 La funzione di registrazione è attiva a partire dalle ore 9:00 del 9 gennaio 2019;
- compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 16 gennaio 2018;
- 3. inviano la domanda d'iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema "Iscrizioni on line", raggiungibile dal sito del MIUR o direttamente dall'indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it.

Il sistema "Iscrizioni on line" avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell'avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori possono comunque seguire l'iter della domanda inoltrata attraverso una funzione web.

Il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater ¹ del codice civile, così come modificate dal decreto legislativo 28 dicembre 2013, n.154.

Alla luce delle disposizioni ivi richiamate, la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. A tal fine, il genitore che compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d'iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

Pertanto, i dati riportati nel modulo d'iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell'articolo 46 del citato d.P.R. Si rammentano infine le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del citato d.P.R. che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.

1 Art. 316 co. 1 c.c. - Responsabilità genitoriale.

Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.

Art. 337- ter co. 3 c.c. - Provvedimenti riguardo ai figli.

La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente.

Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche alfine della modifica delle modalità di affidamento.

Art. 337-quater co. 3 c.c. - Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso. Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che